

alle quali era stato proclamato deputato il cavaliere Carlo Demaria, di rimandare la discussione a questo proposito allorché fossero venute a discutersi le elezioni contestate.

Io risparmiarò alla Camera il tedio della ripetizione, anche solo di uno degli argomenti molti per cui la maggioranza dell'ufficio si tenne doversi pronunciare negativamente sulla questione se il cavaliere Carlo Demaria, quando fosse stato ineleggibile come ispettore generale degli studi superiori, avesse potuto esserlo in virtù della qualità di cui è insignito contemporaneamente di membro del Consiglio superiore di sanità.

La Camera ha già bastantemente udito discutere questa questione nelle due tornate precedenti; mi restringerò adunque a parlare della condizione particolare in cui si trova il cavaliere Demaria, coprendo egli l'impiego di ispettore generale degli studi superiori, e anche a questo riguardo mi limiterò a ristabilire la questione in brevissimi termini.

L'ispettore generale degli studi superiori è dalla legge 13 novembre 1859, articolo 17, pareggiato ai membri del Consiglio superiore di sanità *in tutti i diritti a questi conferiti dalla legge*. Alla eccezione, che si tratti qui solo di legge amministrativa e non di legge politica, si è risposto che la legge, o governi i diritti amministrativi, o i diritti civili o politici, è pur sempre la ordinatrice suprema; nè regolando i diritti amministrativi dei cittadini la legge s'intende abdicare alla sua competenza relativa all'ordinamento dei loro diritti civili e politici.

Si considerò ancora il periodo di tempo in cui erano emanate le leggi sulla istruzione pubblica ed elettorale, e si disse che, essendo quasi state contemporaneamente sancite ed elaborate dal potere esecutivo, non si fosse voluto altrimenti che l'una coll'altra coordinare.

Siccome poi le qualità enumerate all'articolo 97 della legge elettorale non conferiscono in via eccezionale i diritti elettorali, ma in via ordinaria, il diritto elettorale rimanendo pei funzionari enumerati in quell'articolo un diritto ordinario, quando noi vedevamo una legge la quale conferiva agl'ispettori generali tutti i diritti che dalla legge sono conferiti ai membri del Consiglio superiore di sanità, dovevamo intendere conferito anche quel diritto ordinario, perchè non si credeva di poter fare un'eccezione od una distinzione là dove la legge non eccettua nè distingue. Per queste sostanziali considerazioni, l'ufficio VI mi aveva incaricato di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del cavaliere Carlo Demaria.

DEGIORGIS. Facendo parte del VI ufficio, dalla cui maggioranza furono prese le conclusioni che si fece a sostenere l'onorevole relatore, io, siccome dissenziente da quelle, mi credo in dovere di rassegnare brevemente alla Camera alcune osservazioni, per le quali credo l'elezione del professor Demaria doversi considerare siccome nulla. Egli è con rammarico che espongo questo concetto, imperocchè tende ad escludere dalla Camera uno splendido intelletto; ma mi pare che ad ogni considerazione personale quella del rispetto alla legge debba anteporsi.

Due argomenti principalmente si sono posti innanzi dall'onorevole relatore per sostenere codesta elezione.

Il primo è desunto dall'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento, il secondo dall'articolo 97 della legge elettorale.

L'argomentazione che si stabilisce sull'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento suona così: secondo questo articolo gl'ispettori universitari sono pareggiati ai membri del Consiglio superiore di sanità, per ciò che riguarda l'eser-

cizio di tutti i diritti a questi ultimi garantiti dalla legge. Ora, l'onorevole relatore così argomenta: i membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione sono eleggibili, dunque anche gl'ispettori universitari che a quelli sono pareggiati debbono essere eleggibili.

Fu già detto e lungamente ed eloquentemente a questa Camera come l'argomento desunto dalla legge d'ordine amministrativo, quale si è la legge sul pubblico insegnamento, non possa con giusta stregua arrecarsi per la interpretazione della legge elettorale che è legge evidentemente politica, ed io sotto questo rispetto, per evitare il tedio d'inutili ripetizioni, mi rimetto a quanto fu, meglio che io non possa, detto ieri da altri oratori a proposito di consimile questione.

Senonchè mi pare che nel complesso delle leggi nostre e nelle consuetudini del nostro paese vi sia un argomento anche più diretto onde trattare l'argomentazione dell'onorevole relatore.

Vi sono molti, ed è cosa notoria, i quali sono applicati ai diversi Ministeri ed hanno titolo e grado di consiglieri d'appello. Se sorgesse la questione, se codesti diversi impiegati possano o no sedere nella Camera, quale sarebbe la risoluzione?

Ma certamente che la risoluzione sarebbe contraria all'intendimento di coloro che li volessero abili a sedere rappresentanti del paese. Imperocchè non basta essere pareggiato nel grado, nello stipendio, nelle onorificenze, pareggiamento che hanno di mira solo le leggi amministrative, ma è d'uopo avere quelle qualità, alle quali esclusivamente la legge annette la capacità di sedere rappresentanti.

Ora dunque codesto argomento, desunto dall'articolo 17 della legge sul pubblico insegnamento, mi pare che, oltrechè non può essere criterio d'interpretazione della legge elettorale, tanto meno poi il possa se si abbia riguardo a casi consimili, nei quali certo non si potrebbe ammettere l'idea del pareggiamento.

Passo così alla seconda questione, che è la più grave forse, perchè è questione di massima; ed è quella diretta a vedere se il professore Demaria, supposto che sia incapace ad essere eletto nella sua qualità d'ispettore universitario, possa poi essere eleggibile per la qualità che egli riveste ad un tempo di membro del Consiglio superiore d'istruzione. . .

Voci. Del Consiglio di sanità.

CHIAVES, relatore. È pareggiato ai membri del Consiglio superiore d'istruzione, ma in fatto è membro del Consiglio di sanità.

DEGIORGIS. Veramente io non aveva fatto grande distinzione fra queste due qualità. A me pare che finora siasi, a questo proposito, ravvisata forse meno esattamente la questione; e per restituirla ne'suoi veri termini, io credo che non sia necessario se non se di esaminare attentamente la legge. All'articolo 96 la legge elettorale stabilisce la regola generale che tutti i cittadini, i quali hanno le qualità richieste dall'articolo 40 dello Statuto, sono eleggibili. Ed ecco la regola generale per ogni cittadino. Ma l'articolo 97 pone un'eccezione, la quale, per le persone in esse comprese, riveste a sua volta la natura di una regola generale. E la regola generale scritta nell'articolo 97 si è che tutti gl'impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato sono ineleggibili; dunque, per coloro i quali hanno uno stipendio retribuito sul bilancio dello Stato, la regola non è più l'eleggibilità scritta nell'articolo 96 per ogni cittadino, la regola è l'esclusione scritta nell'articolo 97.

Ma gli oppositori del mio sistema invocano le eccezioni che seguono, e dicono: ma questa regola è soggetta ad eccezioni, e tra le eccezioni si ravvisa quella nella quale sono coloro che